



CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

**AREA 8 SOCIALE, SOCIOSANITARIO, PARIOPPORTUNITA'
AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 104 DEL 11-08-2020

OGGETTO: Approvazione graduatoria definitiva delle domande di iscrizione all'asilo nido comunale Il Giardino di Elisa - anno educativo 2020/2021

IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli art. 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, in relazione al decreto sindacale di nomina a Dirigente ad interim Area VIII prot. n. 52151 del 10 giugno 2019;

Premesso

che con determinazione n. 83 del 7 giugno 2020 è stato approvato l'avviso pubblico per le iscrizioni all'asilo comunale "Il giardino di Elisa", per l'anno educativo 2020/2021;

che il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione è scaduto alle ore 12.00 del giorno 30 giugno 2020, così come stabilito all'art. 3 del predetto avviso, il quale disponeva anche che:

- ✓ la graduatoria, redatta in relazione all'applicazione dei criteri di cui all'articolo 24 del vigente regolamento comunale degli asili nido, fosse suddivisa in tre elenchi, determinati dalle diverse età dei bambini (lattanti – semidivezzi e divezzi), in relazione ai posti disponibili nelle singole sezioni e costituisse graduatoria provvisoria, da pubblicare all'albo pretorio on-line e presso la sede dell'asilo nido comunale per quindici giorni consecutivi. Entro 10 giorni dalla pubblicazione potesse essere presentato ricorso per opposizione, da parte di coloro che avessero presentato domanda di ammissione;
- ✓ terminato il periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria, ai sensi dell'art. 23 del vigente regolamento comunale e valutati gli eventuali ricorsi ad essa pervenuti, dovesse essere redatta la graduatoria definitiva per l'ammissione al nido, da utilizzare anche per l'ammissione, durante l'anno, degli utenti in attesa, in caso di disponibilità;
- ✓ la graduatoria definitiva, approvata con provvedimento del Dirigente Area VIII, dovesse essere pubblicata all'albo pretorio on-line dell'ente e presso la sede dell'asilo nido comunale, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge;

che, con determinazione dirigenziale Area VIII n. 91 del 15 luglio 2020, è stata approvata la graduatoria provvisoria per l'ammissione all'asilo nido comunale "Il Giardino di Elisa" anno educativo 2020/2021, pubblicata all'albo pretorio on line in data 16 luglio 2020;

che, nel termine predetto (dieci giorni dalla pubblicazione – posticipato al primo giorno feriale – 27 luglio 2020), sono pervenuti i seguenti ricorsi:

- ricorso assunto al prot. n. 56397 del 20 luglio 2020 – relativo alla posizione del minore collocato al n. 3 della graduatoria provvisoria della lista di attesa della sezione semidivezzi: non accoglibile in quanto

inconferente, avendo ad oggetto la richiesta di riconoscimento di un punteggio maggiore di quello previsto nell'avviso pubblico e già attribuito;

- ricorso pervenuto con mail del 23 luglio 2020 e assunto al protocollo al n. 58135 del 24 luglio 2020 – relativo alla posizione del minore collocato al n. 18 della graduatoria provvisoria della lista di attesa della sezione semidivezzi: accolto, in quanto relativo a segnalazione di erroneo inserimento del bambino nella sezione semidivezzi, ma per età da inserire nella sezione lattanti – rettifica operata;

- ricorso assunto al protocollo n. 58619 del 27 luglio 2020 - relativo alla posizione del bambino collocato al n. 18 della graduatoria provvisoria della lista di attesa della sezione semidivezzi - spostato nei lattanti a seguito del ricorso assunto al prot. n. 58135 del 24 luglio 2020 - non accoglibile, in quanto contenente richiesta di riesame della domanda, apportando elementi non inizialmente forniti;

- ricorso pervenuto via e-mail il 25 luglio 2020 e assunto al prot. n. 59034 del 28 luglio 2020 – relativo alla posizione del minore collocato al n. 11 della graduatoria provvisoria della lista di attesa della sezione semidivezzi: accolto, in quanto relativo a segnalazione di erroneo inserimento nella sezione semidivezzi, ma per età da inserire nella sezione divezzi – rettifica operata;

- ricorso assunto al prot. n. 58516 del 27 luglio 2020 – relativo alla posizione del bambino collocato al n. 34 della graduatoria provvisoria della lista di attesa della sezione semidivezzi: non accoglibile in quanto relativo alla richiesta di revisione di punteggio attribuito, basata su integrazione documentale – effettuata con prot. n. 58514 del 27 luglio 2020 – tardiva rispetto al termine prescritto;

- ricorso assunto al prot. n. 58540 del 27 luglio 2020 – relativo alla posizione del bambino collocato al n. 29 della graduatoria provvisoria degli ammessi nella sezione semidivezzi: non accoglibile in quanto relativo a segnalazione di erroneo inserimento nella sezione semidivezzi, il quale, in relazione all'età del bambino considerata alla data del 14 settembre 2020, risulta essere stato correttamente effettuato. Il punteggio comunque è stato revisionato a seguito di verifica di ufficio, dalla quale è emersa una prima erronea attribuzione del punteggio, relativo al lavoro extradomestico dei genitori;

- richiesta di rettifica prot. n. 58550 del 27 luglio 2020 – relativa al bambino collocato al n. 6 della graduatoria provvisoria degli ammessi nella sezione semidivezzi: effettuata, in quanto relativa a errata indicazione delle iniziali del nome e cognome del minore;

- ricorso assunto al prot. n. 61691 del 5 agosto 2020 (sostituito da quello assunto al prot. n. 61919 del 6 agosto 2020) – relativo alla posizione del minore collocato al n. 17 della graduatoria provvisoria della lista di attesa della sezione semidivezzi: non accoglibile, in quanto pervenuto fuori del termine previsto per la proposizione di ricorsi avverso la graduatoria provvisoria;

che gli esiti delle valutazioni dei ricorsi sono riportati anche negli allegati elenchi, in corrispondenza dell'istanza di iscrizione ad essi relativa;

che si richiamano i principi enunciati dalla pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 9/2014, la quale, con riferimento alle procedure comparative e di massa, caratterizzate da un numero ragguardevole di partecipanti, configura in capo ai singoli partecipanti, come nel caso di specie, obblighi di correttezza - specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono al singolo di assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti;

che in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente, il principio della *par condicio* verrebbe vulnerato da un rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione;

che l'imposizione di oneri formali a carico dei partecipanti la procedura è funzionalmente correlata alla garanzia del rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia dell'interesse pubblico primario e degli interessi secondari coinvolti (pubblici o privati), quale l'esigenza di speditezza, stante la non procrastinabilità dell'inizio dell'anno educativo, se non per eventuali disposizioni in materia di salute pubblica;

che, successivamente alla redazione della graduatoria provvisoria avvenuta in data 14 luglio 2020, sono pervenute le seguenti integrazioni documentali, le quali, in quanto tardive rispetto al termine fissato, in applicazione dei principi sopra enunciati e di quello della *par condicio* dei partecipanti all'avviso pubblico, non sono accoglibili:

- integrazione documentale assunta al prot. n. 54873 del 15 luglio 2020 – relativa alla posizione del bambino posto al n. 37 della graduatoria provvisoria della lista di attesa della sezione semidivezzi: non accoglibile in quanto tardiva rispetto al termine prescritto dall'Ufficio procedente nella richiesta contraddistinta con il protocollo 51513 del 5 luglio 2020;
- integrazione documentale assunta al prot. n. 55076 del 15 luglio 2020 – relativa alla posizione del minore posto al n. 32 della graduatoria provvisoria della lista di attesa della sezione semidivezzi: non accoglibile in quanto tardiva rispetto al termine prescritto dall'Ufficio procedente nella richiesta contraddistinta con il protocollo 47009 del 18 giugno 2020;

che, infine, successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, avvenuta in data 16 luglio 2020, sono pervenute le seguenti integrazioni documentali di istanze di iscrizione, le quali, in quanto tardive rispetto al termine fissato, in relazione al principio della *par condicio* dei partecipanti all'avviso pubblico, non sono accoglibili:

- integrazione documentale assunta al prot. n. 57853 del 23 luglio 2020 – relativa alla posizione del minore posto al n. 26 della graduatoria provvisoria degli ammessi nella sezione divezzi: non accoglibile in quanto integra elementi ulteriori rispetto alla istanza di iscrizione, scaduto il termine fissato dall'avviso pubblico per la presentazione delle istanze di iscrizione;

- integrazione documentale assunta al prot. n. 58514 del 27 luglio 2020 – relativa alla posizione del minore posto al n. 34 della graduatoria provvisoria della lista di attesa della sezione semidivezzi: non accoglibile in quanto tardiva rispetto al termine prescritto dall'Ufficio procedente nella richiesta contraddistinta con il protocollo 51488 del 4 luglio 2020;

- integrazione documentale assunta al prot. n. 58776 del 27 luglio 2020 – relativo alla posizione del minore posto al n. 8 della graduatoria provvisoria della lista di attesa della sezione lattanti: non accoglibile in quanto tardiva rispetto al termine prescritto dall'Ufficio procedente nella richiesta contraddistinta con il protocollo 51512 del 5 luglio 2020;

che, in data 16 luglio 2020, è stata assunta al prot. n. 55238, l'integrazione documentale riguardante l'istanza di iscrizione del bambino posto al n. 8 della lista di attesa della sezione semidivezzi, che riguarda elementi già valutati in fase istruttoria ai fini della redazione della graduatoria provvisoria;

che, stante la sospensione delle attività educative per l'infanzia, disposta da parte di provvedimenti governativi a partire dal 5 marzo 2020, per il contenimento della pandemia da covid 19, alla valutazione delle domande di ammissione e alla formulazione della graduatoria si è provveduto attraverso il personale di Ufficio, non essendo stato possibile ricorrere agli organi di cui all'art. 12 della l. r. Lazio 59/1980 e s.m.i. e dell'art. 9 del vigente regolamento comunale di disciplina della materia;

che le domande presentate oltre i termini prescritti al comma 3 dell'art. 3 del predetto avviso pubblico sono state sospese e saranno esaminate nel caso di disponibilità dei posti ed esaurimento della graduatoria delle domande presentate entro i termini. Esse, pertanto, verranno inserite in un'ulteriore graduatoria;

Visti:

il regolamento comunale per il funzionamento degli asili nido comunali, approvato con delibera del Commissario straordinario n. 74 del 30 maggio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, introdotte con deliberazioni del Consiglio comunale;

l'avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. 83 del 7 giugno 2020 e pubblicato in data 8 giugno 2020;

la graduatoria definitiva, suddivisa negli elenchi previsti dal predetto avviso pubblico, delle domande di iscrizione pervenute

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Prendere atto

della conclusione dell'istruttoria effettuata sui ricorsi avverso la graduatoria provvisoria delle domande di iscrizione all'asilo nido comunale "Il giardino di Elisa", anno educativo 2020/2021, pervenute in seguito all'avviso pubblico di cui alla d.d. 83/2020) nonché sulle integrazioni documentali pervenute successivamente alla redazione della predetta graduatoria;

altresì, delle conclusioni, dettagliatamente riportate nelle premesse, cui si è pervenuti sui singoli ricorsi e sulle singole integrazioni documentali.

Approvare la graduatoria definitiva, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, suddivisa per gli elenchi (lattanti – semidivezzi – divezzi – istanze non ammissibili) previsti dall'avviso pubblico;

Stabilire che:

gli elenchi definitivi saranno pubblicati all'albo pretorio *on-line* accessibile dal sito www.guidonia.org e presso la sede dell'asilo nido comunale, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge;

le famiglie sono tenute a verificare, durante il predetto periodo di pubblicazione, la collocazione del bambino rispetto al quale è stata inoltrata istanza di iscrizione, negli elenchi definitivi;

quelle dei bambini utilmente collocati in graduatoria e, quindi, ammessi sono tenute - a pena di decadenza - agli adempimenti relativi alla conferma dell'iscrizione, contenuti nell'avviso approvato con d.d. 83/2020, dopo aver ricevuto apposita comunicazione;

Dare atto

che la graduatoria definitiva determina l'ammissione al nido e, per gli utenti in attesa, l'ordine che verrà utilizzato per l'ammissione durante l'anno, ove si verificano disponibilità;

che il presente provvedimento non comporta ulteriore spesa per l'Amministrazione, rispetto all'impegno assunto con determinazione n. 90/2020 del 14 luglio 2020 e, pertanto, non deve essere rimesso al Responsabile il Servizio Finanziario;

che, costituendo la graduatoria definitiva provvedimento conclusivo del procedimento avviato con l'avviso pubblico approvato con d.d. 83/2020, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di sessanta

e centoventi giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on-line, che equivale, a tutti gli effetti, a notifica;

che eventuali possibili relazioni tra i soggetti destinatari dell'atto e i dipendenti dell'ente che hanno assunto il presente provvedimento non hanno interferito nell'individuazione dei destinatari del presente atto, né all'oggetto;

che la check-list su anticorruzione e trasparenza è rispettata in termini formali e sostanziali, secondo le disposizioni di legge accolte da questa Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 30/7/2014.

Guidonia Montecelio, 11-08-2020

Il Dirigente
F.to Carola Pasquali

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie,

IL DIRIGENTE
F.to Nicolò Roccolino

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente*

La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 566 del 12-08-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 1942

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi.

AREA 8
SOCIALE,SOCIOSANITARIO,PARIOPPORTUNITA',
12-08-2020

L'Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente*